

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 21 giugno 2018

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 9 / 2018

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

L'UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO 2018 ED I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare Agenzia Entrate del 30 aprile 2018, n. 8/E

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali). Quest'obbligo è stato però **anticipato a partire dal 1° luglio 2018** relativamente alle **cessioni di carburanti per autotrazioni** e alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori** (o subcontraenti) nel contesto di un **contratto di appalto pubblico** di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig). Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico (delibera CIPE n. 24/2004).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 30 aprile 2018 n. 8/E ha fornito i primi chiarimenti relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.

LA FATTURA ELETTRONICA E LE NUOVE REGOLE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

In tema di **cessione di carburante per autotrazione**, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la "scheda carburante"; rimarrà comunque facoltativo l'inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l'indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

LA FATTURA ELETTRONICA NEL SUBAPPALTO

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018.

L'obbligo troverà applicazione **per i soli rapporti diretti** tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, **a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** (il cosiddetto "spesometro").

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un'apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall'Agenzia Entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

LA FATTURA ELETTRONICA E ALTRI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Lo scorso 24 maggio l'Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. L'Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI **al momento di effettuazione dell'operazione**, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell'atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, **dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento**. Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma **l'emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione**, senza incorrere in violazioni.

L'obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell'operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore. Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l'incasso all'emissione contestuale della fattura. Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L'Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di **operazioni con l'estero**, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

L'esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall'estero. Con riferimento alle **operazioni ricevute dall'estero** gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

IMPORTANTE

SUL TEMA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA, A STRETTO GIRO LO STUDIO INFORMERÀ LA PROPRIA CLIENTELA DELLE NOVITÀ A RIGUARDO, IN PARTICOLARE, SUGLI ASPETTI "GESTIONALI/OPERATIVI" CONSEGUENTI ALL'INTRODUZIONE DI QUESTO NUOVO OBBLIGO NORMATIVO, PRECISANDO CHE, COME DI CONSUETO, POTRÀ AFFIANCARE E GUIDARE OGNI CLIENTE VERSO LA MIGLIOR SOLUZIONE SULLA BASE DELLE SPECIFICHE ESIGENZE DI CIASCUNA AZIENDA.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

IPERAMMORTAMENTO ANCHE PER I DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Circolare Mise del 23 maggio 2018, n. 177355

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha reso noto che l'agevolazione fiscale dell'iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o *vending machine*) assimilandoli ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale "Impresa 4.0".

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici "di prodotti finiti" come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, **per poter godere dei benefici dell'iperammortamento devono soddisfare il requisito dell'interconnessione**, ovvero "devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica".

Si ricorda infine che **i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** delle vending machine all'Agenzia Entrate.

FIRMATO IL DECRETO PER IL CREDITO D'IMPOSTA DESTINATO AI VENDITORI AL DETTAGLIO DI LIBRI

Comunicato Stampa Mibact del 24 aprile 2018

È stato firmato il Decreto recante le disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, previsto dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Il Decreto norma le modalità con cui gli esercizi commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri nuovi e usati possono accedere al credito d'imposta previsto per le diverse categorie di spese.

In particolare, è stato stabilito che **sono ammessi al beneficio gli esercenti che nel corso dell'esercizio finanziario precedente abbiano sviluppato ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70 % dei ricavi** complessivamente dichiarati.

Il credito **è riconosciuto nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per gli altri esercenti**, è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e interessa in diversa misura le seguenti spese: Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l'occupazione di suolo pubblico, spese per locazione al netto d'Iva, spese per il mutuo e i contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Il credito **potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione**, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate e **dovrà essere dichiarato nel modello Redditi** relativo al periodo riconosciuto, sia nel modello Redditi del periodo in cui il credito di imposta è stato utilizzato. La domanda dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, utilizzando i modelli che metterà a disposizione il Ministero dell'attività culturali, entro 30 giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. Il termine **per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre** di ogni anno.

ECOBONUS 2018: PIU' TEMPO PER TRASMETTERE I DATI PER I LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 30 MARZO 2018

Sito Internet Enea

Il portale a cui accedere per trasmettere all'ENEA tutta la documentazione necessaria (attestazione di certificazione energetica e scheda informativa riassuntiva degli interventi realizzati) per poter usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nelle percentuali definite dalla legge di bilancio 2018 è attivo dal 30 marzo 2018.

Tenuto conto dell'impossibilità di poter comunicare i dati da parte dei soggetti interessati prima di tale data, l'ENEA ha dato formale comunicazione che tutti coloro che hanno concluso i lavori ed effettuato il collaudo prima del 30 marzo 2018 beneficiano di una proroga necessaria della scadenza di presentazione dei dati: **il termine di 90 giorni**, previsto per la trasmissione della documentazione necessaria per poter usufruire dell'Ecobonus, **non decorre dalla data di chiusura dei lavori ma bensì dal 30 marzo 2018**.

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

L'Enea in apposita nota specifica che "Limitatamente alla trasmissione dei dati per gli interventi di ristrutturazione edilizia che accedono al bonus casa – detrazioni 50% (da non confondere con l'ecobonus) terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, si è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Per questi ultimi interventi, si invitano gli utenti a non trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito "

EDILIZIA LIBERA: PUBBLICATO IL GLOSSARIO UNICO DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI SENZA AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE

D.M. del 2 marzo 2018, n. 81

Il 7 aprile 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 il Decreto 2 marzo 2018, con il quale è stato approvato il glossario contenente l'elenco delle principali opere realizzabili in regime di edilizia libera, ai sensi dell'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#).

In altri termini si tratta di un **elenco delle principali opere che possono essere realizzate senza alcuna richiesta di autorizzazione preventiva**. L'elenco pubblicato è da intendersi non esaustivo e sarà oggetto di completamento nei prossimi mesi; la ratio della norma è quella di facilitare la lettura ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il glossario ha la finalità di garantire l'omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale; sono state, pertanto, riepilogate in una tabella le principali opere (58 voci) che possono essere effettuate senza dover richiedere alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, etc.).

Il glossario è entrato in vigore il 22 aprile 2018 e non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni.

La pubblicazione di un prontuario degli interventi edili è di grande utilità per le imprese e privati che intendono effettuare degli interventi di ristrutturazione edilizia o volti al conseguimento di un risparmio energetico, considerando le difficoltà che si incontrano nel capire come e quando è necessario richiedere autorizzazioni ai Comuni per avviare un intervento di recupero sul proprio immobile.

Le categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive e le opere contingenti temporanee.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.